Registrazioni contabili per l'iscrizione in bilancio dei premi di risultato e della partecipazione agli utili

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 21 Febbraio 2025

Il nuovo regime agevolato 2025-2027 riduce l'imposta al 5% per i premi di risultato e la partecipazione agli utili, offrendo vantaggi fiscali ai lavoratori del settore privato. Ma quali sono i requisiti per accedere all'agevolazione? Quali somme possono essere convertite in welfare aziendale? Analizziamo nel dettaglio le condizioni e le implicazioni contabili di questa misura.

Premio risultato e di partecipazione agli utili (art. 1, commi 182-191, legge n. 208/2015)

Con la Legge di bilancio per il 2025 il legislatore ha **prorogato, per il triennio 2025-2027**, un **regime di particolare favore riservato ai premi di risultato e di partecipazione agli utili** in quanto assoggettati una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 5% in luogo del 10%. Esaminano i presupposti della disciplina agevolativa.

Ambito oggettivo delle agevolazioni

Il Legislatore ha introdotto **due distinti sistemi premiali**. Il **primo**, riguarda le somme erogate a titolo di **premi di risultato di ammontare variabile**, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Per questi emolumenti la disposizione normativa prevede, dal punto di vista fiscale, la sostituzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con una imposta sostitutiva entro il limite di 3.000 euro lordi, che aumenta fino a 4.000 euro nel caso in cui l'azienda coinvolga *"pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro"*, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, ad euro 80.000. Il

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

secondo, ha per oggetto la **facoltà di conversione, in tutto o in parte, su richiesta dei beneficiaria in** *"somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, articolo 51, Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*, **con esonero ad imposizione fiscale e contributiva**. Per poter essere ricomprese nell'alveo agevolativo le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, D.lgs. 15.06.2015, n. 81.

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D